

CORTE d'APPELLO di Catanzaro - Sezione lavoro - sentenza n. 787 del 14 giugno 2022

LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA STABILIZZAZIONE A DOMANDA, APPARTENGONO ALLA GIURISDIZIONE DEL G.O.

In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A. deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.

Corte D'Appello di Catanzaro - SEZIONE LAVORO

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

1. dott.ssa Gabriella Portale - Presidente
2. dott. Antonio Cestone - Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 195 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente

TRA

AZIENDA S.P.D.C., con l'Avv. Paola Ambrosio

appellante

E

F.M.C., con l'Avv. Francesco Antonio Gareri

appellata

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza. Stabilizzazione

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Cosenza, adito da F.M.C., ha accolto la sua domanda volta a far dichiarare illegittima la sua esclusione dall'elenco degli idonei alla stabilizzazione del "personale precario", disposta con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.D.C., recante n. 2194 del 21.12.2015 (All. A).
2. Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, ritenuta infondata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inclusione della ricorrente nell'elenco anzidetto derivava dall'applicazione del DPCM 6 marzo 2015 che, contemplato dall'avviso pubblico (prot.

n. del 10.11.2015) quale fonte regolamentatrice della selezione, prevedeva taluni requisiti, ai fini della stabilizzazione, dei quali era pienamente in possesso la ricorrente medesima.

Nella specie, disponeva che alla stabilizzazione di cui trattasi potesse legittimamente aspirare il personale che, al pari della ricorrente, "alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura".

3. Ha proposto gravame l'Azienda S. soccombente, la quale ha ritenuto erronea la sentenza del tribunale, per le seguenti ragioni: 1) per non avere ritenuto sussistere il difetto di giurisdizione, rispetto alla delibazione circa la sussistenza o meno dei requisiti di accesso alla selezione del personale ammesso alla stabilizzazione, previsti dall'avviso pubblico di riferimento; 2) per non avere debitamente valorizzato la documentazione in atti, dalla quale in specie dall'all. 8 (accordo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle aziende selle SSR) poteva desumersi come la selezione pubblica dalla quale era stata esclusa la ricorrente riguardava il personale che, diversamente dalla ricorrente, aveva già superato procedure concorsuali per assunzione a tempo indeterminato.

4. L'appellata s'è costituita resistendo ed evidenziando, tra l'altro, di essere stata stabilizzata con Del. del D.G. A.N. dell'8.05.2018, determinandosi, in tal stregua, "una sorta di sopraggiunta carenza (di interesse) al gravame per fatto della stessa appellante".

5. All'udienza del 9.06.2022, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.

Motivi della decisione

I. Rispetto al gravame è maturata la cessata materia del contendere.

I.1 Quanto al primo motivo di gravame, vertente sulla questione di giurisdizione, ossia se, nel caso in esame, fosse stata correttamente individuata quella del giudice ordinario, rispetto a quella del giudice amministrativo, si ritiene che sul punto ha fatto ampiamente chiarezza la Suprema Corte di Cassazione, che ha stabilito che "in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predefiniti dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere" (Cassazione civile sez. un., 21.12.2021, n. 40953).

I.2 Quanto al secondo motivo di gravame, vertente sulla questione di merito, ossia, sulla sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per l'inserimento nell'elenco del personale precario idoneo alla stabilizzazione, giova evidenziare il valore e la funzionalità, ai fini del decidere, di

quanto dichiarato dall'appellata - e non smentito dall'appellante -, circa la propria sopraggiunta stabilizzazione, avvenuta con delibera A.N. dell'8.05.2018, quantunque in forza di procedura diversa da quella oggetto del presente contenzioso.

Tale evento, in effetti, involge una cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, rispetto al ricorso originario, nella persona della lavoratrice, posto che il suo obiettivo giudiziale, ossia quello di ottenere la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, previo l'inserimento in uno speciale elenco, sembra che sia stato effettivamente raggiunto; né altre richieste - ad esempio di ordine risarcitorio - erano state articolate dalla parte, sin dal primo grado, così da far ritenere che la stabilizzazione invocata, rispetto a quella ottenuta, avrebbe potuto far godere l'interessata di maggiori privilegi.

I.3 Resta da verificare, tuttavia, se l'intervento soddisfacente delle pretese della Dott.ssa F., ad opera della parte datoriale, avvenuto in un momento successivo all'introduzione del giudizio, possa aver determinato la c.d. soccombenza virtuale di alcuna delle parti del giudizio, secondo il principio, in questo caso mutuato dalla giurisprudenza amministrativa, che stabilisce essere "ius receptum il principio onde la declaratoria d'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale" (Consiglio di Stato sez. VI, 29.01.2018, n. 400).

Al riguardo, si osserva che le difese dell'Ente erano state orientate, anzitutto, già innanzi al tribunale, a sostenere come la ricorrente difettesse di una delle principali caratteristiche richieste tanto dall'avviso pubblico cui aveva partecipato, quanto dall'Acc. regionale del 19 ottobre 2015, stipulato dalla Regione Calabria con le OO.SS. di categoria, che detto avviso pubblico aveva innervato.

Tale caratteristica è specificata a pag. 6, righe 26-30, dell'accordo citato, laddove si evidenzia che il fine della stabilizzazione, in quel caso programmata, era quello di offrire un assetto lavorativo definitivo a dipendenti a tempo determinato (quale era effettivamente la ricorrente) che avessero, tuttavia, come "pre-requisito" l'aver "superato procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato" e che fossero "utilmente collocat(i) nelle relative graduatorie di merito in corso di validità di ciascuna Azienda del SSR"; ed è ribadita a pag. 2, righe 9-12, dell'avviso pubblico indetto con la del. 2194 del 21.12.2015, nella parte in cui, richiamato l'accordo regionale anzidetto, riporta il pre-requisito testé trascritto come indispensabile per l'inserimento dell'elenco dei precari da stabilizzare.

Orbene, la ricorrente/appellata non ha mai dato prova di possedere tale pre-requisito, la cui ratio era supportata dalla logica di vedere stabilizzati soggetti che avessero già dimostrato, attraverso una selezione concorsuale pubblica, di godere di una idoneità specifica ad un posto di lavoro a tempo indeterminato, presso una pubblica amministrazione.

Ella, viceversa, ha solo dimostrato di essere stata inserita in una graduatoria, con profilo di "Logopedista", indetta con avviso pubblico (non con Bando), per l'assunzione a tempo determinato (non indeterminato).

Ciò, tuttavia, non è sufficiente ad integrare la fattispecie astratta di reclutamento, prevista dalle fonti amministrative dianzi citate.

Da ciò deriva che la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, siccome già delineata al superiore punto I.2, non può determinare una soccombenza virtuale dell'appellante, la quale poteva vantare almeno un valido motivo di doglianza, bensì dell'appellata che, ove non fosse sopraggiunta la carenza di interesse al ricorso, avrebbe visto le proprie ragioni penalizzate.

II. Le spese del giudizio, pertanto, vanno poste a carico dell'appellata, come da dispositivo.

III. L'esito del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità" (Cassazione civile sez. lav., 13.01.2020, n. 404).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Azienda S.P.D.C., con ricorso in data 1° marzo 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 33/18, resa in data 10 gennaio 2018, così provvede:

1. In riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore della parte appellante, liquidate, in Euro 2.100,00 per il primo ed in Euro 1.900,00 per il secondo, oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato del secondo grado, nella misura di Euro 177,75.

Conclusione

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 9 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022.